

TRIBUNALE DI CHIETI

Causa n. 1239/2025 R.G.L.

promossa da **Filcams Cgil Chieti** (Avv. Carlo de Marchis Gómez e Silvia Conti) contro **Aquila s.p.a.** (Avv. Antonio Di Renzo)
avente ad **oggetto:** ricorso *ex art. 28* dello Statuto dei lavoratori.

* * *

Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia, a scioglimento della riserva di cui al verbale d'udienza del 23.9.2025, udite le conclusioni delle parti, letti gli atti ed esaminati i documenti di causa,
premesso:

che l'associazione sindacale ricorrente ha adito questo Tribunale per sentir “1. *Accertare e dichiarare il carattere antisindacale della condotta aziendale posta in essere dalla società Aquila s.p.a. descritte nel ricorso e in particolare: - nell'indicazione di livelli di servizio estranei a quelli essenziali e comunque di un numero di lavoratori non correlato alla necessità di assicurare esclusivamente il livello di servizio minimo essenziale ai sensi della Regolamentazione provvisoria; - nel rifiuto di riscontrare la richiesta di confronto con il sindacato per l'individuazione dei servizi minimi essenziali e dei parametri oggettivi di individuazione dei lavoratori da assegnare alla cd comandata; - nella richiesta preventiva rivolta al sindacato Filcams Cgil e ai lavoratori iscritti circa la adesione allo sciopero; - nel mancato riscontro alle richieste dei lavoratori di conoscere se tenuti a svolgere attività lavorativa in quanto inseriti nel presidio minimo. e per l'effetto: 6. disporre la rimozione di tutti gli effetti dei descritti comportamenti antisindacali ed in particolare: b. ordinare alla società di avviare con il sindacato ricorrente un confronto improntato a correttezza a buona per l'individuazione dei livelli dei servizi minimi essenziali da garantire in caso di sciopero e i parametri oggettivi di individuazione dei lavoratori da assegnare al presidio minimo tramite la cd comandata; c. ordinare alla società di non predisporre comandate in occasione dello sciopero/scioperi per servizi estranei a quelli essenziali e comunque di un numero di lavoratori non correlato alla necessità di assicurare esclusivamente i livelli di servizio minimo essenziale ai sensi degli accordi e della regolamentazione provvisoria. d. condannare la società ad astenersi dal richiedere sia nei confronti del sindacato e, in particolare, nei confronti della Filcams Cgil che nei confronti dei lavoratori preventivamente l'adesione dei lavoratori alla/alle iniziative di sciopero; e. ordinare alla società convenuta di comunicare con adeguato preavviso in caso di sciopero ai lavoratori la loro assegnazione ad un presidio per garantire il livello di servizio minimo essenziale in quanto facenti parte della cd comandata e in ogni caso di riscontrare tempestivamente le richieste dei lavoratori in ordine all'esistenza di un vincolo alla loro adesione allo sciopero; f.*

condannare la società convenuta al risarcimento del danno in favore dell'organizzazione sindacale ricorrente nella misura di € 10.000,00 o altra maggiore o minore di giustizia, anche in via equitativa, per i motivi di cui al ricorso g. condannare la società alla pubblicazione a sua cura e spese dell'emanando provvedimento su almeno tre quotidiani (Il Centro, e nellacronaca locale, de Il Messaggero e La Repubblica), con un formato non inferiore a mezza pagina orizzontale 276x186 mm nonché sulla bacheca aziendale nonché sul sito della società <https://www.aquilaspa.eu/> con visibilità almeno pari al 30% della pagina per almeno 30 giorni, imponendo al contempo la massima diffusione del provvedimento individualmente tra i lavoratori. h. condannare la società convenuta al pagamento di una astreinte in favore della organizzazione sindacale ricorrente ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. nella misura di € 300,00, o altra di giustizia, per ogni giorno di ritardo o violazione nell'attuazione dell'emanando provvedimento. i. Assumere ogni altro provvedimento, pur non espressamente richiesto, ritenuto idoneo ad evitare il protrarsi della situazione de qua e che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad assicurare alla O.S. la rimozione degli effetti del comportamento antisindacale. 7. Condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze legali del giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”;

*che la stessa, a fondamento delle sue domande, ha dedotto: di aver in data 29 aprile 2025 proclamato uno stato di agitazione avviando la fase di conciliazione e raffreddamento prevista dalla legge 146/90 per “*persistenti gravi criticità nella gestione del piano delle ferie e dei mancati riposi del personale di vigilanza*” con la società resistente; che il 9 maggio 2025 si era proceduto alla fase di raffreddamento e conciliazione; di aver proclamato lo sciopero per il successivo 25 luglio su tutto il territorio regionale in data 15 luglio 2025; che il 17 luglio 2025 la resistente le aveva richiesto di “*ricevere l’elenco dei lavoratori aderenti al proclamato sciopero*”, entro tre giorni; di aver il 21 luglio 2025 inoltrato “*alla società Aquila s.p.a. una richiesta di attivazione delle procedure per “la individuazione delle prestazioni indispensabili e le modalità per l’individuazione dei lavoratori interessati.”*”, ma che Aquila s.p.a. non aveva riscontrato tale comunicazione e non la aveva convocata, comunicando “*alle prefetture e alla Commissione di garanzia, i servizi e il numero dei lavoratori ad essi assegnati ribadendo la necessità di conoscere preventivamente il nome dei lavoratori che intendevano aderire e al contempo censurando la condotta della Filcams Cgil che non forniva i nominativi*”; di aver rinnovato il 22 luglio 2025 la richiesta di attivazione delle “*procedure previste dalla l.146/1990, come integrate dalle direttive di regolamentazione provvisoria della Commissione di Garanzia per l’attuazione della Legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali n° 06/431 del 2006 e n° 14/387 del 2014, per l’individuazione dei servizi minimi essenziali e dei contingenti di personale ei nominativi dei lavoratori da impiegare nelle prestazioni indispensabili*”; che il giorno prima dello sciopero la società resistente si era rivolta “*direttamente ai**

lavoratori iscritti alla sola Filcams richiedendo loro “di comunicare la eventuale adesione o meno allo sciopero”; che “i lavoratori iscritti alla Filcams Cgil prima dell’inizio dello sciopero, su consiglio del sindacato ricorrente, richiedevano ad Aquila s.p.a. di conoscere se fossero tenuti alla prestazione perché facenti parte dei “contingenti” assegnati ai presidi dei servizi minimi essenziali ... senza tuttavia ricevere alcun riscontro prima dell’inizio del turno programmato”; che “l’assenza di una comunicazione sui contingenti di lavoratori obbligatoriamente assegnati ai servizi minimi essenziali e la mancanza di riscontro alle richieste del sindacato di concordare i criteri e le prestazioni” avevano reso “del tutto incerta la condizione dei lavoratori assegnati nei turni di lavoro della giornata di sciopero”; di aver organizzato “un presidio di protesta davanti alla Prefettura di Chieti per denunciare la gravità dell’accaduto”, in quanto la società resistente aveva comunicato il 21 luglio 2025 “il fabbisogno” delle Guardie Giurate necessarie che avrebbero dovuto garantire i servizi pubblici essenziali dalle ore 00:00 alle ore 24:00 del giorno 25 luglio 2025, “stabilendo un numero del tutto incongruo di lavoratori astenendosi dall’indicare i nominativi della comandata ovvero i criteri in forza dei quali stabilire il presidio minimo”, includendo “anche 26 guardie giurate per il servizio di “trasporto valori” per la grande distribuzione organizzata, per strade dei parchi e per Autostrade per l’Italia includendovi pertanto anche attività del tutto estranee alla delibera della Commissione di Garanzia sui servizi pubblici essenziali adottata per il servizio di vigilanza”; che “La condotta aziendale pregiudicava lo svolgimento dello sciopero atteso che molti lavoratori della società iscritti alla Filcams non avendo ricevuto indicazioni sulla loro posizione decidevano di non astenersi per evitare possibili sanzioni”;

che la società resistente, costituitasi in giudizio, si è opposta all’accoglimento della domanda di controparte, eccependo in via preliminare la carentia di attualità dell’interesse del Sindacato e nel merito la sua infondatezza, chiedendo di *“In via principale - rigettare l’avverso ricorso perché inammissibile, illegittimo e/o infondato in fatto ed in diritto, per tutte le motivazioni di cui alla presente memoria e, per l’effetto, accertare e dichiarare l’insussistenza della condotta antisindacale lamentata e la piena legittimità dell’operato della società Aquila S.p.A.; - sempre per l’effetto, rigettare tutte le domande accessorie di condanna alla rimozione degli effetti, di inibitoria per il futuro, di risarcimento del danno, di pubblicazione del provvedimento e di applicazione della misura ex art. 614 bis c.p.c.; In via subordinata- rigettare comunque le domande risarcitorie e di pubblicazione per insussistenza del danno; - condannare parte ricorrente al pagamento di spese, oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo per il presente giudizio”*;

che, attesa la natura documentale del giudizio, all’udienza del 23 settembre 2025 il giudice si è riservato di decidere;

rilevato:

quanto al requisito dell'attualità della condotta, che il ricorso ex art. 28 della l. 300/1970 è ammissibile quando il comportamento denunciato come antisindacale sia permanente e idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo e cioè anche quando il dedotto comportamento antisindacale sia espressione di un persistente atteggiamento del datore di lavoro, tale da comportare ripercussioni negative durevoli sull'attività e libertà sindacale (Pret. Napoli 5/4/95, est. Manna, in *D&L* 1996, 87);

che “*In tema di repressione della condotta antisindacale, ai sensi dell'art. 28 st.lav., il solo esaurirsi della singola azione lesiva del datore di lavoro non può precludere l'ordine del giudice di cessazione del comportamento illegittimo ove questo, alla stregua di una valutazione globale non limitata ai singoli episodi, risulti tuttora persistente e idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, suscettibile di determinare in qualche misura una restrizione o un ostacolo al libero esercizio dell'attività sindacale*” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 3837 del 26/02/2016);

che, come affermato dalle Sezioni Unite della S. C. (Cass., Sez.Un. n. 1997, n. 5295; v. pure Cass., 18 aprile 2007, n. 9250) “*la definizione della condotta antisindacale di cui all'art. 28 dello Statuto dei lavoratori non è analitica ma teleologica, poiché individua il comportamento illegittimo non in base a caratteristiche strutturali, bensì alla sua idoneità a ledere i "beni" protetti. Pertanto per integrare gli estremi della condotta antisindacale di cui all'art. 28 dello Statuto dei lavoratori (L. n. 300 del 1970) è sufficiente che tale comportamento leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, non essendo necessario (ma neppure sufficiente) uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro, potendo sorgere l'esigenza di una tutela della libertà sindacale anche in relazione a un'errata valutazione del datore di lavoro circa la portata della sua condotta, così come l'intento lesivo del datore di lavoro non può di per sé far considerare antisindacale una condotta che non abbia rilievo obiettivamente tale da limitare la libertà sindacale*”);

premesso:

che ai sensi dell'art.1 comma 2 della legge 146/’90 “*Allo scopo di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1, la presente legge dispone le regole da rispettare e le procedure da seguire in caso di conflitto collettivo, per assicurare l'effettività, nel loro contenuto essenziale, dei diritti medesimi, in particolare nei seguenti servizi e limitatamente all'insieme delle prestazioni individuate come indispensabili ai sensi dell'articolo 2; a) per quanto concerne la tutela della vita, della salute, della libertà e della sicurezza della persona, dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico; la sanità; l'igiene pubblica; la protezione civile; la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli speciali, tossici e nocivi; le dogane, limitatamente al controllo su animali e su merci deperibili;*

l'approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi; b) per quanto concerne la tutela della libertà di circolazione; i trasporti pubblici urbani ed extraurbani autoferrotranviari, ferroviari, aerei, aeroportuali e quelli marittimi limitatamente al collegamento con le isole...”;

che ai sensi dell'art. 2 della predetta legge “1. Nell'ambito dei servizi pubblici essenziali indicati nell'articolo 1 il diritto di sciopero è esercitato nel rispetto di misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1, con un preavviso minimo non inferiore a quello previsto nel comma 5 del presente articolo. I soggetti che proclamano lo sciopero hanno l'obbligo di comunicare per iscritto, nel termine di preavviso, la durata e le modalità di attuazione, nonché le motivazioni, dell'astensione collettiva dal lavoro. La comunicazione deve essere data sia alle amministrazioni o imprese che erogano il servizio, sia all'apposito ufficio costituito presso l'autorità competente ad adottare l'ordinanza di cui all'articolo 8, che ne cura la immediata trasmissione alla Commissione di garanzia di cui all'articolo 12) Qualora le prestazioni indispensabili e le altre misure di cui al presente articolo non siano previste dai contratti o accordi collettivi o dai codici di autoregolamentazione, o se previste non siano valutate idonee, la Commissione di garanzia adotta, nelle forme di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), la provvisoria regolamentazione compatibile con le finalità del comma 3”;

ritenuto:

che dalla semplice lettura della normativa si desume il diritto di sciopero sia sottoposto a limitata regolamentazione in settori di interesse collettivo, con finalità di contemperamento tra il diritto a rivendicare migliori condizioni di lavoro ed altri diritti costituzionalmente tutelati e che, in assenza di tale necessità di contemperamento normativamente individuata, il diritto di sciopero non soffre alcuna limitazione o non sopporta obblighi seppure di semplice comunicazione (Tribunale di Busto Arsizio, Sentenza 14 gennaio 2022);

rilevato:

che in base alla direttiva di regolamentazione provvisoria della Commissione di Garanzia per l'attuazione della Legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali n° 06/431 del 2006 (doc. n. 44 bis di parte ricorrente) “*l'attività di vigilanza privata è un servizio pubblico essenziale, ai sensi e per gli effetti della legge n. 146/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, nella parte in cui è funzionale e/o strumentale ai diritti costituzionalmente tutelati alla vita, alla salute, alla libertà e sicurezza della persona, dell'ambiente e del patrimonio storico artistico*” e che con la delibera “di orientamento” n. 24/338 del 24 ottobre 2024, la predetta Commissione ha espresso il –

condivisibile- avviso secondo cui *“Il servizio di trasporto valori, nella specie riferito a Poste e Istituti di credito, rientra tra le attività di vigilanza svolte dalle guardie particolari giurate, ai sensi degli artt. 133 e ss. del R.D. 18 giugno 1931, n. 733. Al suddetto servizio si applica la disciplina di cui alla legge n. 146/1990, e successive modificazioni, e la Regolamentazione di settore costituendo attività strumentale “fornita a soggetti erogatori di servizi pubblici essenziali” (art. 1 della Regolamentazione di settore, adottata con Deliberazione n. 06/431 del 19 luglio 2006)”*;

che la direttiva di regolamentazione provvisoria della Commissione di Garanzia per l'attuazione della Legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali n° 06/431 del 2006 (doc. n. 44 bis di parte ricorrente) prevede, all'art. 2, che *“I soggetti che intendono proclamare uno sciopero devono preventivamente richiedere per iscritto al datore di lavoro, in caso di conflitto aziendale, o alle associazioni dei datori di lavoro, in caso di conflitto ultraziendale, l'espletamento di una procedura di raffreddamento e di conciliazione. L'impresa o l'associazione che riceve la richiesta deve convocare il soggetto richiedente ad un incontro da tenersi entro 3 giorni. Scaduto tale termine la procedura si intende espletata”* e all'art. 8 (“Prestazioni indispensabili) che *“Nel corso dello sciopero devono essere assicurate tutte le prestazioni necessarie ad evitare un pericolo di danno grave alla sicurezza e alla salute delle persone e agli altri beni indicati nell'articolo 1. Tali prestazioni sono definite mediante accordi aziendali e, nelle more di questi, con regolamenti di servizio, tenuto conto di quanto previsto nella seconda parte della lett. a) dell'art. 13 della legge n. 146 del 1990 e ss. mod. Gli accordi e i regolamenti suddetti sono comunicati alla Commissione di garanzia”*;

che nella *“Regolamentazione provvisoria del settore del Trasporto aereo”* (delibera 387 del 2014, al doc. n. 44 di parte ricorrente, relativa anche ai *“Servizi di sicurezza aeroportuale (antincendi aeroportuale; servizi medici e veterinari; controllo degli accessi al varco”*) all'art. 28 (*“Contingenti di personale da impiegare nelle prestazioni indispensabili”*) si legge *“1. I contingenti di personale e i nominativi dei lavoratori da impiegare nelle prestazioni indispensabili vengono determinati, dalle singole amministrazioni, aziende ed imprese, tenuto conto delle proprie peculiarità e sentite le Organizzazioni sindacali almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'astensione. Per comprovati eventi sopravvenuti, previa tempestiva comunicazione alla Commissione di garanzia ed alle Organizzazioni sindacali proclamanti, sarà possibile la conseguente nuova individuazione. 2. A questi fini si ricorre al personale programmato nei normali turni (salve le eventuali sostituzioni per i casi di forza maggiore). Eventuali ulteriori contingenti di personale da impiegare a tali fini (o da utilizzare come riserve) vanno identificati dalle Amministrazioni ed Imprese, sentite le Organizzazioni sindacali interessate. 3. La consistenza dei contingenti di cui al precedente comma va commisurata alle effettive prestazioni indispensabili da erogare in base alla*

presente Regolamentazione e deve comunque esser tale da garantire i normali standard di servizio.

4. Nell'individuazione dei lavoratori da comandare in servizio per la garanzia delle prestazioni indispensabili, le aziende adottano, ove possibile, criteri di rotazione, al fine di poter garantire a tutti i lavoratori la possibilità di esercitare il diritto di sciopero”;

che l'obbligo di sentire lo OOSS si ritiene assolto, da parte dell'azienda, con l'invio, nei termini previsti, di una segnalazione all'Organizzazione sindacale attraverso gli ordinari mezzi di comunicazione (Delibera della Commissione di Garanzia del diritto di sciopero n. 12/462 del 5.11.2012);

che la Deliberazione 03/19 di Integrazione della regolamentazione provvisoria della Commissione sulle prestazioni indispensabili, sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione e sulle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000 nel settore del trasporto locale (doc.n. 46 di parte ricorrente) sul presupposto “*che l'art. 16 del Regolamentazione provvisoria della Commissione sulle prestazioni indispensabili, sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione e sulle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000 nel settore del trasporto locale, adottata con delibera n. 02/13 del 31.1.2002, nel prevedere che, al fine di consentire l'emanazione dei regolamenti di servizio, le aziende concorderanno con le rappresentanze sindacali aziendali le modalità operative ivi elencate, non disciplina espressamente le conseguenze del mancato raggiungimento dell'accordo*” e che “*le modalità operative per assicurare la prestazione dei servizi indicate nel citato art. 16 debbono comunque essere emanate*”, ha ritenuto “*opportuno... integrare l'art. 16 della citata regolamentazione provvisoria precisando espressamente che in mancanza di accordo con le Rappresentanze Sindacali Aziendali le Aziende sono comunque tenute ad emanare i regolamenti di servizio per soddisfare le esigenze sopra richiamate*”;

che in base alla delibera della Commissione di Garanzia n. 08/115 del 13 marzo 2008 (doc.n. 47 di parte ricorrente), la previsione del ricorso “*al personale programmato nei normali turni*” per l'individuazione dei contingenti di personale non esime l'azienda dalla predisposizione dell'elenco nominativo dei lavoratori da comandare per la garanzia delle prestazioni indispensabili;

ritenuto:

che, in linea con la ricostruzione più volte evidenziata dalla Commissione di Garanzia per il diritto allo sciopero nei suoi atti di indirizzo, le procedure di raffreddamento e conciliazione sono considerate dalla legge n. 146 del 1990, e succ, modd., al pari delle prestazioni indispensabili, come misure necessarie a garantire il contemporamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti costituzionali della persona, in quanto tali procedure, collegate con la garanzia dei diritti costituzionali dei cittadini utenti, adempiono ad una funzione sociale, vanno considerate

come un elemento essenziale e, dunque, una condizione necessaria per la legittimità dello sciopero, con la conseguenza che nessuna delle parti, può sottrarsi, unilateralmente, dall'effettuazione di tali fasi procedurali (si veda, ad esempio, la delibera della Commissione del 23 novembre 2009);

che il termine “sentite” di cui all'articolo 28 della Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo sottende la necessità a che venga richiesto il parere del sindacato proclamante in merito ai contingenti di personale da esonerare dallo sciopero;

che dal complesso degli indirizzi espressi dalla Commissione di Garanzia può desumersi l'esistenza di un diritto, non solo dei singoli lavoratori, ma anche delle organizzazioni sindacali, a conoscere i nominativi dei lavoratori tenuti a garantire le prestazioni indispensabili e che, di conseguenza, sono esonerati dallo sciopero;

rilevato:

che nel caso di specie la società resistente, ricevuta la missiva della ricorrente proclamazione di sciopero del 15 luglio 2025 per la data del 25 luglio 2025 (doc. n. 33 di parte ricorrente), con lettera del 17 luglio 2025 ha indirizzato alla ricorrente (oltre che alle Prefetture e alla Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi minimi essenziali) una nota nella quale, premesso il “*DOVERE dei lavoratori che intendono aderire allo sciopero di comunicare la propria adesione per consentire all'azienda di organizzare i servizi minimi indispensabili e di notiziare le autorità di Pubblica Sicurezza*”, ha richiesto alla sola Filcams Cgil di “*ricevere l'elenco dei lavoratori aderenti al proclamato sciopero, entro n. 03 (tre giorni dal ricevimento della presente (..))*” (doc.n.34 di parte ricorrente);

che il 21 luglio 2025 la Filcams Cgil ha richiesto alla società resistente di attivare le procedure per “*la individuazione delle prestazioni indispensabili e le modalità per l'individuazione dei lavoratori interessati.*” (doc.n. 37 di parte ricorrente) e che a tale richiesta la società resistente non ha dato riscontro, limitandosi a inoltrare alla ricorrente, alle prefetture e alla Commissione di garanzia i servizi e il numero dei lavoratori ad essi assegnati ribadendo la necessità di conoscere preventivamente il nome dei lavoratori che intendevano aderire e al contempo definendo “censurabile” la condotta della Filcams Cgil “durante tutte le fasi interlocutorie e conclusive” (doc. n. 38 di parte ricorrente);

che a fronte della richiesta, datata 22 luglio 2025, con cui la ricorrente aveva chiesto “*l'attivazione, da parte delle prefetture di Chieti Pescara e L'aquila, di un tavolo di confronto per esperire le procedure previste dalla l.146/1990, come integrate dalle direttive di regolamentazione provvisoria della Commissione di Garanzia per l'attuazione della Legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali n° 06/431 del 2006 e n° 14/387 del 2014, per l'individuazione dei servizi minimi essenziali e dei contingenti di personale e i nominativi dei lavoratori da impiegare nelle prestazioni*

indispensabili” (doc.n.39 di parte ricorrente), la resistente si era rivolta direttamente agli iscritti all’organizzazione ricorrente, chiedendo loro “di comunicare” entro le ore 20:00, “*la eventuale adesione o meno allo sciopero*” (doc.n. 41 di parte ricorrente e n. 14 di parte resistente);

che il giorno precedente alla data dello sciopero, persistendo la mancata comunicazione da parte della resistente dei nominativi dei lavoratori da impiegare nello svolgimento delle prestazioni indispensabili, gli iscritti della ricorrente avevano richiesto all’ufficio delle risorse umane della resistente di conoscere se fossero tenuti alla prestazione perché facenti parte dei “contingenti” assegnati ai presidi dei servizi minimi essenziali (doc. n.42 di parte ricorrente) ricevendo da quest’ultima una comunicazione in cui, premessa la mancata adozione di una “Ordinanza Prefettizia in merito ad un’eventuale precettazione dei lavoratori interessati allo sciopero in postazioni definite sensibili in quanto indispensabili per garantire i servizi pubblici essenziali”, e ai lavoratori iscritti era stato richiesto di comunicare l’ “eventuale adesione o meno allo sciopero” (doc. n. 14 di parte resistente);

che, come dedotto da parte ricorrente e non contestato da parte resistente, nella comunicazione del 21 luglio 2025 al doc. n. 38 di parte ricorrente contenente l’indicazione del “fabbisogno” delle Guardie Giurate necessarie a garantire i servizi pubblici essenziali dalle ore 00:00 alle ore 24:00 del giorno 25 luglio 2025, i contingenti del personale erano stati così individuati: “- *presso l’aeroporto di Pescara un contingente di 24 guardie*” a fronte di un organico di norma “*tra i 24 e i 29 lavoratori*” (“che equivaleva a circa il 90% del presidio concretamente impiegato in una analoga giornata non interessata dallo sciopero”); “- *presso la ASL Lanciano, Vasto, Chieti un contingente di 66 guardie giurate, pari a all’80% del presidio concretamente impiegato in una analoga normale giornata*”; “- *presso la ASL Sulmona, Avezzano, L’Aquila un contingente di 20 guardie giurate*” a fronte di un organico di norma “*tra i 25 e 30 lavoratori*” (“equivalenti all’80% del presidio concretamente impiegato in una analoga giornata non interessata dallo sciopero”); “- *presso le direzioni provinciali INPS un contingente di 12 guardie giurate pari al 90% del presidio concretamente impiegato in una analoga giornata in assenza di sciopero*”); “*presso il deposito ENI un contingente di 4 guardie giurate oltre ad un contingente addetto al trasporto valori di 26 guardie giurate su 28 normalmente impiegati in analoghe giornate in assenza di sciopero*”; 26 guardie giurate per il servizio di “*trasporto valori*” anche per la grande distribuzione organizzata, per strade dei parchi e per Autostrade per l’Italia, con l’inclusione di attività non contemplate dalle delibere della Commissione di Garanzia sui servizi pubblici essenziali adottata per il servizio di vigilanza;

che, come dedotto da parte resistente e non contestato dalla resistente, “*molti lavoratori della società iscritti alla Filcams non avendo ricevuto indicazioni sulla loro posizione decidevano*

di non astenersi per evitare possibili sanzioni”, tanto che, come dedotto da parte resistente, *“all'astensione dal lavoro aveva aderito un solo lavoratore su tutto il territorio regionale”*;

considerato:

che *“L'attivazione di procedure di raffreddamento e conciliazione, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, e il diritto di sciopero costituiscono oggetto di due situazioni giuridiche facenti capo al sindacato ma dirette a tutelare differenti interessi collettivi di cui questi è portatore, sicché, il rifiuto datoriale opposto ad una richiesta di convocazione nell'esercizio della prima attività sindacale, non ne esclude la lesione, tutelabile con la repressione della condotta antisindacale, anche ove sia comunque consentito l'esercizio del diritto di sciopero, rientrando nella scelta discrezionale delle organizzazioni sindacali optare per l'una o per l'altro degli strumenti posti a salvaguardia degli interessi degli associati”* (Cass. Sez. L, Sentenza n. 13726 del 17/06/2014);

che *“In materia di servizi pubblici essenziali, costituisce comportamento antisindacale la mancata comunicazione da parte del datore di lavoro (nella specie, l'Azienda ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo) alle organizzazioni sindacali dei nominativi dei lavoratori che, in caso di sciopero, debbono garantire le prestazioni indispensabili, dovendosi ritenere i sindacati titolari di un diritto autonomo e distinto rispetto a quello attribuito ai singoli lavoratori a ricevere detta comunicazione, la quale risponde ad un interesse sindacale (riconosciuto e tutelato dall'art. 3 dell'accordo sui servizi pubblici essenziali del 20 settembre 2001 per il comparto del Sistema Sanitario Nazionale) a sapere come saranno assicurate le prestazioni indispensabili e a conoscere i nominativi dei lavoratori tenuti a garantirle ed esonerati dalla partecipazione allo sciopero, e che non può essere surrogata da un'eventuale informazione fornita direttamente dai lavoratori”* (Cass. Sez. L, Sentenza n. 13780 del 23/06/2011);

ritenuto:

che la richiesta di attivazione della procedura di raffreddamento è stata correttamente avanzata dalla ricorrente (si veda la richiesta del 21 luglio 2025), e che la decisione della resistente di non fissare l'incontro si è sostanziata in un ingiustificato rifiuto ad un'operazione di ricerca di soluzioni conciliative, negando il ruolo attivo del sindacato nella fase preconfittuale, ponendo in essere consapevolmente una condotta antisindacale;

che, infatti, diversamente da quanto dedotto nella memoria di costituzione, l'allegato n. 2 del fascicolo di parte resistente non costituisce attuazione della procedura di raffreddamento e conciliazione riferita allo sciopero indetto il 15.7.2025, riferendosi alla proclamazione stato di agitazione sindacale di parte ricorrente del 29.4.2025, antecedente alla fattispecie per cui è causa;

che, come premesso, in assenza di una specifica norma della contrattazione collettiva di

settore relativa alla regolamentazione del diritto allo sciopero, dal complesso degli indirizzi espressi dalla Commissione di Garanzia del diritto allo sciopero può desumersi l'esistenza di un diritto, proprio delle organizzazioni sindacali, a conoscere i nominativi dei lavoratori tenuti a garantire le prestazioni indispensabili;

che, come accertato in fatto, la società resistente, pur a fronte delle rimostranze dell'organizzazione sindacale ricorrente e delle richieste di alcuni iscritti alla stessa, non ha dato riscontro alle richieste di conoscere i nominativi dei lavoratori da adibire alle prestazioni indispensabili e di sapere se i destinatari della richiesta del datore di lavoro sull'eventuale adesione allo sciopero fossero proprio tra questi nominativi, ciò impedendo di considerare se gli iscritti in questione fossero lavoratori adibiti allo svolgimento delle prestazioni indispensabili;

che la mancata comunicazione all'organizzazione sindacale ha leso oggettivamente il diritto, previsto dalla “Regolamentazione provvisoria del settore del Trasporto aereo” (delibera 387 del 2014) dell'organizzazione sindacale ad essere sentita in occasione della determinazione dei contingenti di personale da impiegare nelle prestazioni indispensabili almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'astensione;

che al di là di questo insuperabile dato formale, deve dirsi sussistente un interesse del sindacato che organizza uno sciopero a sapere come verrà risolto il problema delle garanzia delle prestazioni indispensabili e a conoscere i nomi dei lavoratori tenuti a garantirle ed esonerati dalla partecipazione allo sciopero (nè può presumersi che il sindacato venga tempestivamente informato direttamente dai lavoratori che hanno dato la loro disponibilità al datore di lavoro, specie qualora questi lavoratori siano iscritti ad altre associazioni sindacali o non siano affiliati ad alcun sindacato);

che, quanto alla circostanza che la società resistente avrebbe in data 07/07/2025, a mezzo mail, “*comunicato alle GPG la turnazione dal 12/07/2025 al 25/07/2025*”, trattasi di circostanza irrilevante a sanare l'inadempimento, sia in quanto contrastante con la sopra menzionata delibera della Commissione di Garanzia n. 08/115 del 13 marzo 2008 (secondo cui il ricorso “*al personale programmato nei normali turni*” per *l'individuazione dei contingenti di personale non esime l'azienda dalla predisposizione dell'elenco nominativo dei lavoratori da comandare per la garanzia delle prestazioni indispensabili*”), sia in quanto iniziativa adottata, in ogni caso, in data antecedente a quella di proclamazione dello sciopero;

che le stesse considerazioni valgono quanto alla invocata disciplina del “*Regolamento di Servizio della società Aquila Spa, approvato dalla Questura di Chieti*” (che, benchè indicato da parte resistente sub “All.18”, non risulta prodotto, contenendo l'allegato in questione la delibera della Commissione di Garanzia n. 06/431 del 19 luglio 2006), in quanto la previsione “*al fine di consentire all'autorità provinciale di Pubblica Sicurezza la tempestività di intervento e controllo*”,

obbligo di comunicare la programmazione settimanale dei servizi delle g.p.g. entro le ore 12,00 di ogni venerdì specificando nominativi, specifica menzione degli obiettivi da vigilare e dei relativi turni; obbligo di comunicare con cadenza mensile il riepilogo dei servizi svolti completo dei dati sopraindicati, obbligo di comunicare qualsiasi variazione ai servizi che dovesse rendersi necessaria tempestivamente e comunque prima dell'effettuazione dei servizi predetti.” attiene agli obblighi di comunicazione della normale programmazione dei turni e non riguarda la fattispecie del contemperamento tra l'esercizio del diritto di sciopero e la garanzia dei servizi essenziali; che analogamente irrilevante è la circostanza – pure comunicata dalla società datrice di lavoro ai propri dipendenti – sulla mancata adozione da parte della prefettura di un provvedimento di precettazione (susettibile di consistere o in un differimento o in una riduzione della durata dell'astensione o nella imposizione di livelli minimi di funzionato del servizio sul presupposto di impedire il verificarsi il pregiudizio dei diritti costituzionalmente tutelati elencati nell'art. 1 della l. n. 146/1990), estraneo alle finalità sottese alla procedura di raffreddamento e conciliazione;

che, allora, le iniziative intraprese dalla società resistente con l'invio della richiesta all'organizzazione sindacale ricorrente e ai lavoratori alla stessa iscritti tesa ad ottenere la preventiva dichiarazione di adesione allo sciopero, oltre a essersi pacificamente sostanziate in una violazione delle norme che impongono alle aziende di concordare con le rappresentanze sindacali aziendali, e, in mancanza, di adottare i regolamenti di servizio secondo quanto previsto dall'art. 16 della Regolamentazione provvisoria della Commissione di Garanzia sulle prestazioni indispensabili, non possono in ogni caso dirsi correlate alle esigenze di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 1 della legge 146/90, per cui le esigenze organizzative menzionate nella memoria di costituzione non possono che risultare recessive rispetto al libero esercizio del diritto di sciopero;

che, pertanto, tali condotte, imponendo un'attività ingiustificatamente limitante il diritto di sciopero, vanno considerate antisindacali;

che, quanto alla individuazione fatta dalla società resistente “*di circa 152 guardie particolari giurate (24 presso l'aeroporto di Pescara, 66 presso la Asl di Lanciano, Vasto, Chieti, Sulmona, Avezzano, L'Aquila 12 presso le direzioni provinciali Inps, 4 presso l'Eni e 26 per il trasporto valori), su un totale di circa 380 lavoratori rappresentano una percentuale di circa il 40%*”), trattasi di indicazione di un contingente di personale che -più correttamente da riferirsi ai singoli appalti piuttosto che al totale (pacifiché essendo le percentuali indicate in ricorso rispetto al numero dei dipendenti normalmente adibiti ai singoli appalti) – non solo non chiarisce quale fosse il numero di dipendenti da adibire al servizio di trasporto e valori ad aziende diverse da quelle di credito e di poste (costituente l'unico servizio di trasporto valori “”essenziale”), ma risulta superiore alla percentuale del 50% della funzionalità del servizio da assicurare a norma dell'art. 25 della

“Regolamentazione provvisoria del settore del Trasporto aereo” adottata dalla Commissione di Garanzia del diritto di sciopero con delibera 387 del 2014;

che le condotte in questione, oltre ad aver, di fatto, espresso una strategia tesa a procrastinare, *sine die*, la soluzione della questione della determinazione del contingente del personale indispensabile e da esonerare dall'esercizio del diritto di sciopero, sono state inevitabilmente idonee a ingenerare una situazione di incertezza e di timore circa l'eventuale adozione di un comportamento ritorsivo in danno dei dipendenti, attesa l'esistenza del precedente invocato da parte ricorrente (ovverosia che *“Nel novembre 2019 nel corso di una mobilitazione sindacale promossa dalla Filcams Cgil dell'Aquila e di Chieti (doc. 25) per il mancato pagamento degli stipendi la Filcams Cgil proclamavano uno sciopero per il 2 novembre (doc. 26) all'esito del quale la società convenuta”* aveva preannunciato al sindacato che stava licenziando il suo rappresentante sindacale, come si desume dal doc.n. 26 bis di parte ricorrente);

che, da questo ultimo punto di vista, non è rilevante ad escludere l'attualità della condotta denunciata dall'associazione sindacale ricorrente la circostanza che lo sciopero per cui è causa avrebbe avuto comunque formale svolgimento, risultando, viceversa l'adesione di un unico lavoratore allo sciopero in questione, soprattutto a fronte del ben maggior numero di lavoratori che avevano dichiarato di considerarne l'adesione (doc. n. 14 di parte resistente), un chiaro sintomo della valenza intimidatoria di fatto prodottasi nei confronti dei membri dell'organizzazione sindacale ricorrente, tale da protrarsi rispetto all'esercizio, anche in futuro, del diritto di sciopero e, pertanto, idonea e a limitare l'esercizio della libertà sindacale;

che di conseguenza, in accoglimento del ricorso, debba essere ordinato alla società resistente di rimuovere gli effetti delle accertate condotte antisindacali, e, in particolare: di avviare con il sindacato ricorrente un confronto improntato a correttezza per l'individuazione dei livelli dei servizi minimi essenziali da garantire in caso di sciopero e i parametri oggettivi di individuazione dei lavoratori da assegnare al presidio minimo tramite la cd comandata; di non predisporre comandate in occasione dello sciopero/scioperi per servizi estranei a quelli essenziali e comunque di un numero di lavoratori non correlato alla necessità di assicurare esclusivamente i livelli di servizio minimo essenziale ai sensi degli accordi e della regolamentazione provvisoria; di astenersi dal richiedere alle organizzazioni sindacali e ai lavoratori preventivamente l'adesione dei lavoratori alla/alle iniziative di sciopero; di comunicare con adeguato preavviso in caso di sciopero ai lavoratori la loro assegnazione ad un presidio per garantire il livello di servizio minimo essenziale in quanto facenti parte della cd comandata e in ogni caso di riscontrare tempestivamente le richieste dei lavoratori in ordine all'esistenza di un vincolo alla loro adesione allo sciopero; di pubblicare a sua cura e spese il presente provvedimento su almeno tre quotidiani (Il Centro, e nella cronaca locale, de Il

Messaggero e La Repubblica), con un formato non inferiore a mezza pagina orizzontale 276x186 mm nonchè sulla bacheca aziendale nonché sul sito della società <https://www.aquilaspa.eu/> con visibilità almeno pari al 30% della pagina per almeno 30 giorni;

che, viceversa, in assenza di deduzioni sulla natura e di riscontri istruttori sulla tipologia e l'entità dei pregiudizi sofferti quale danno conseguenza, non possa essere accolta la domanda tesa a ottenere la condanna della società resistente al risarcimento del danno *“nella misura di € 10.000,00 o altra maggiore o minore di giustizia, anche in via equitativa”*;

che quanto alla richiesta di condanna della società resistente al pagamento di una *“astreinte in favore della organizzazione sindacale ricorrente ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. nella misura di € 300,00, o altra di giustizia, per ogni giorno di ritardo o violazione nell'attuazione dell'emanando provvedimento”*, basti osservare come la norma in questione non si applica *“alle controversie di lavoro subordinato pubblico o privato”* e che in tali tipi di controversie possano esser fatti rientrare anche i procedimenti *“speciali”* come il presente, correlati, appunto, alla vasta categoria delle controversie di lavoro subordinato;

che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., parte resistente debba essere condannata al pagamento delle spese di lite che, in applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014 (e applicando in via analogica i parametri previsti per i procedimenti di natura cautelare e considerando la causa di valore indeterminabile), si liquidano in complessivi 5213,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;

P.Q.M.

Il giudice del lavoro, decidendo sul ricorso depositato il 30.08.2025, visto l'art. 28 della L. 20 maggio 1970, n. 300, **dichiara** il carattere antisindacale delle condotte poste in essere dalla società Aquila s.p.a. in occasione della indizione dello sciopero del 25.7.2025 da parte della ricorrente come accertate in motivazione e, per l'effetto, **ordina** alla società resistente, in persona del legale rappresentante *pro tempore*: di non ripeterle in futuro; di avviare con il sindacato ricorrente un confronto improntato a correttezza per l'individuazione dei livelli dei servizi minimi essenziali da garantire in caso di sciopero e i parametri oggettivi di individuazione dei lavoratori da assegnare al presidio minimo tramite la cd comandata; di non predisporre comandate in occasione dello sciopero/scioperi per servizi estranei a quelli essenziali e comunque di un numero di lavoratori non correlato alla necessità di assicurare esclusivamente i livelli di servizio minimo essenziale ai sensi degli accordi e della regolamentazione provvisoria; di astenersi dal richiedere ai sindacati e ai lavoratori preventivamente l'adesione dei lavoratori alla/alle iniziative di sciopero; di comunicare con adeguato preavviso in caso di sciopero ai lavoratori la loro assegnazione ad un presidio per

garantire il livello di servizio minimo essenziale in quanto facenti parte della cd comandata e in ogni caso di riscontrare tempestivamente le richieste dei lavoratori in ordine all'esistenza di un vincolo alla loro adesione allo sciopero; di pubblicare a sua cura e spese il presente provvedimento su almeno tre quotidiani (Il Centro, e nella cronaca locale, de Il Messaggero e La Repubblica), con un formato non inferiore a mezza pagina orizzontale 276x186 mm nonché sulla bacheca aziendale nonché sul sito della società <https://www.aquilaspa.eu/> con visibilità almeno pari al 30% della pagina per almeno 30 giorni; **condanna** la società resistente, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento dei compensi professionali, liquidati in complessivi 5213,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari; **manda** alla Cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti.

Chieti, lì 23 settembre 2025

Il giudice del lavoro

dott.ssa Laura Ciarcia